



# ***COMUNE DI ROMENTINO***

*PROVINCIA DI NOVARA*

## ***REGOLAMENTO INTERNO PER GLI AFFIDAMENTI DEI LAVORI, FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA***

**IN ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 125 D.LGV. N. 163/2006 E  
DEGLI ARTICOLI 173 E SS. e. 332 E SS. DEL D.P.R. N. 207/2010**

**Testo aggiornato alla l. 12.7.2011, n. 106 di conversione DL 70/2011**

Allegato alla delibera di Consiglio Comunale n. 26 del 29 settembre 2011  
Modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 60 del 29 novembre 2012  
Modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 08 del 26 marzo 2014  
Modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 13 del 29 aprile 2014

# INDICE

## TITOLO I DISPOSIZIONI INTRODUTTIVE

- Articolo 1 Oggetto del Regolamento e Norme introduttive  
Articolo 2 Interventi in economia - Limiti di valore  
Articolo 3 Modalità di esecuzione degli interventi in economia  
Articolo 3 bis Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione e sistemi telematici messi a disposizione dalla Centrale di Committenza regionale di riferimento  
Articolo 3ter Rispetto parametri prezzo e qualità delle Convenzioni Consip e congruità dei prezzi

## TITOLO II SISTEMI DI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA

- Articolo 4 Lavori, forniture e servizi in economia  
Articolo 5 Modalità di affidamento in cottimo fiduciario e Autorizzazione degli interventi in economia

## TITOLO III PROCEDIMENTO - GARA - AGGIUDICAZIONE - FASE CONTRATTUALE

- Articolo 6 Interventi eseguiti per cottimo fiduciario  
Articolo 7 Scelta del contraente  
Articolo 8 Forma del cottimo fiduciario

## TITOLO IV NORME DI ESECUZIONE

- Articolo 9 Lavori d'urgenza e di somma urgenza  
Articolo 10 Garanzie  
Articolo 11 Autorizzazione alla spesa, contabilità e collaudo per i lavori  
Articolo 12 Pagamenti e procedure contabili nei servizi e nelle forniture

## TITOLO V DISPOSIZIONI SPECIALI PER INCARICHI PROFESSIONALI

- Articolo 13 Servizi tecnici  
Articolo 14 Disposizioni speciali per beni e servizi convenzionati con categorie protette  
Articolo 15 Disposizioni speciali per i servizi legali

## TITOLO VI DISPOSIZIONI FINALI

- Articolo 16 Notifiche e comunicazioni  
Articolo 17 Termini e loro computo  
Articolo 18 Adeguamenti normativi  
Articolo 19 Entrata in vigore e disposizioni transitorie

# **TITOLO I**

## **DISPOSIZIONI INTRODUTTIVE**

### **Articolo 1**

#### **Oggetto del Regolamento e Norme introduttive**

1. Il presente Regolamento disciplina gli affidamenti in economia del Comune in conformità ai seguenti principi:
  - rispetto del diritto comunitario e nazionale;
  - perseguimento dei fini istituzionali dell'Ente;
  - realizzazione della massima economicità nelle procedure di affidamento.
2. Il presente Regolamento attua altresì le previsioni di cui all'articolo 125 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (di seguito il "Codice"), nonché degli articoli 173 e ss. del DPR n. 207/2010 per i lavori e degli articoli 329 e ss per i servizi le forniture (di seguito, il "Regolamento Attuativo").
3. Per la definizione di lavori, forniture e servizi, si rinvia all'articolo 3, commi 8, 9 e 10 del Codice che così statuiscono:

*"8. I «lavori» comprendono le attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione, restauro, manutenzione, di opere. Per «opera» si intende il risultato di un insieme di lavori, che di per sé espliciti una funzione economica o tecnica. Le opere comprendono sia quelle che sono il risultato di un insieme di lavori edilizi o di genio civile, sia quelle di presidio e difesa ambientale e di ingegneria naturalistica.*

*9. Gli «appalti pubblici di forniture» sono appalti pubblici diversi da quelli di lavori o di servizi, aventi per oggetto l'acquisto, la locazione finanziaria, la locazione o l'acquisto a riscatto, con o senza opzione per l'acquisto, di prodotti.*

*10. Gli «appalti pubblici di servizi» sono appalti pubblici diversi dagli appalti pubblici di lavori o di forniture, aventi per oggetto la prestazione dei servizi di cui all'allegato II."*
4. Il ricorso agli interventi in economia è ammesso in relazione all'oggetto ed ai limiti di importo delle singole voci di spesa, previamente individuate, anche in forma cumulativa, nel bilancio di previsione, nei piani economici di gestione o nei singoli provvedimenti che ne prevedano la copertura finanziaria, fatto salvo quanto previsto dal presente Regolamento per gli interventi di urgenza.
5. Tutti gli importi previsti dal presente Regolamento si intendono I.V.A. esclusa.

### **Articolo 2**

#### **Interventi in economia**

#### **Limiti di valore**

1. In esecuzione dell'articolo 125 del Codice l'affidamento in economia non può superare i seguenti importi:
  - a) per i lavori – Euro 200.000,00.
  - b) per le forniture e i servizi – Euro 193.000,00 (soglia attuale di rilevanza comunitaria dei contratti pubblici di forniture e servizi).
2. L'importo di cui al precedente comma 1, lett. a) è ridotto ad Euro 50.000,00 qualora i lavori siano oggetto di esecuzione in amministrazione diretta ai sensi del successivo articolo 3, comma 2
3. Gli importi di cui al precedente comma 1 devono intendersi automaticamente adeguati a partire dal giorno di entrata in vigore di atti legislativi ovvero di provvedimenti del Presidente del Consiglio dei Ministri che dovessero modificare le soglie stabilite dall'articolo 125 e dall'articolo 28, comma 1, lett. b), del Codice.

4. Nessuna prestazione può essere artificiosamente frazionata al fine di eludere i limiti economici di cui al comma 1.

### **Articolo 3**

#### **Modalità di esecuzione degli interventi in economia**

1. L'esecuzione degli interventi in economia, secondo quanto previsto dall'articolo 125 del Codice, può avvenire:

- in amministrazione diretta;
- per cottimo fiduciario.

2. Per amministrazione diretta si intende l'esecuzione di interventi con personale dipendente dell'ente, materiali, mezzi e quanto altro occorra, nella disponibilità dello stesso o reperiti sul mercato con procedimento autonomo in economia.

3. Per cottimo fiduciario si intende l'esecuzione di interventi per i quali si rende necessario l'affidamento a soggetti esterni all'ente.

### **Art. 3 bis**

#### **Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione e sistemi telematici messi a disposizione dalla Centrale di Committenza regionale di riferimento**

1. Il ricorso al mercato elettronico della Pubblica Amministrazione di cui all'art. 328 D.P.R. 207/2010 ovvero, in alternativa, ai sistemi telematici di acquisto messi a disposizione dalla centrale di committenza regionale è obbligatorio per gli acquisti di importo inferiore a 200.000 € oltre IVA (art. 1 comma 450, Legge Finanziaria 2007).

2. Gli acquisti di beni e servizi in economia di cui al presente regolamento (nei limiti delle tipologie e degli importi di cui agli artt. 2 e 4) dovranno, pertanto, essere effettuati utilizzando uno degli strumenti di acquisto previsti dal precedente comma 1, anche nel caso in cui ricorrano gli estremi degli affidamenti diretti.

3. Solo nel caso in cui il bene o il servizio non siano reperibili attraverso gli strumenti di acquisto di cui al precedente comma 1, potranno essere effettuati acquisti in economia secondo le procedure tradizionali.

### **Art. 3 ter**

#### **Rispetto dei parametri prezzo e qualità delle convenzioni Consip e congruità dei prezzi**

1. Prima di procedere all'acquisto, sia in caso di procedure tradizionali cartacee sia in caso di utilizzo degli strumenti di cui al precedente art. 3bis (MePa o sistema telematico di negoziazione previsto dalla centrale di committenza regionale), è necessario verificare che l'acquisizione del bene o del servizio possa essere soddisfatta mediante le convenzioni CONSIP, di cui all'art. 26 della L. 23 dicembre 1999 n. 488 e s.m.i.

2. Nel caso in cui sussista la comparabilità – con riferimento alle specifiche tecniche e le condizioni economiche – l'Ente può ricorrere alle convenzioni di cui al precedente comma ovvero, in alternativa, ha l'obbligo di utilizzarne i parametri come "prezzo – qualità", come limiti massimi, per l'acquisto di beni e servizi.

3. In mancanza di convenzione con oggetto comparabile, a norma dell'art. 333 del D.P.R. 207/2010, l'accertamento della congruità dei prezzi offerti dagli operatori economici inviati è effettuato attraverso elementi di riscontro dei servizi pubblicati sul mercato elettronico con i prezzi correnti risultanti da indagini di mercato ovvero avvalendosi dei cataloghi dei beni e o di cui all'art. 328, propri o delle amministrazioni aggiudicatrici.

4. In nessun caso il prezzo di aggiudicazione potrà essere superiore a quello individuato.

## **TITOLO II SISTEMI DI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA**

### **Articolo 4 Lavori, forniture e servizi in economia**

1. A maggior specificità di quanto previsto all'articolo 125, comma 6 del Codice, che prevede che *"I lavori eseguibili in economia sono individuati da ciascuna stazione appaltante, con riguardo alle proprie specifiche competenze e nell'ambito delle seguenti categorie generali:*

- a) manutenzione o riparazione di opere od impianti quando l'esigenza è rapportata ad eventi imprevedibili e non sia possibile realizzarle con le forme e le procedure previste agli articoli 55, 121, 122;*
- b) manutenzione di opere o di impianti;*
- c) interventi non programmabili in materia di sicurezza;*
- d) lavori che non possono essere differiti, dopo l'infruttuoso esperimento delle procedure di gara;*
- e) lavori necessari per la compilazione di progetti;*
- f) completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto o in danno dell'appaltatore inadempiente, quando vi è necessità e urgenza di completare i lavori."*

di seguito vengono elencati i **lavori** che possono essere eseguiti in economia:

#### **LAVORI**

- a) manutenzione o riparazione di opere o impianti quando l'esigenza è rapportata ad eventi imprevedibili e non sia possibile od opportuno realizzarle con le forme e le procedure di evidenza pubblica previste in via ordinaria per l'appalto di lavori, soprattutto per garantire la sicurezza e l'incolumità pubblica;**
- b) interventi non programmabili in materia di sicurezza di immobili, strutture, impianti e in ogni altro ambito di competenza;**
- c) lavori che non possono essere differiti, dopo l'infruttuoso esperimento di una procedura di gara;**
- d) lavori necessari per la compilazione di progetti e per la redazione di studi di fattibilità.**
- e) completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto o in danno dell'appaltatore inadempiente, quando vi è necessità ed urgenza di completare i lavori;**
- f) lavori e prestazioni indispensabili per assicurare la continuità dei servizi d'istituto la cui interruzione comporti danni all'amministrazione o pregiudizi all'efficienza dei servizi medesimi;
- g) lavori da eseguirsi d'ufficio a carico dei contravventori alle leggi, ai regolamenti e alle ordinanze del Sindaco;
- h) lavori di manutenzione delle opere relative alla viabilità, compreso lo spargimento di ghiaia e pietrisco, i rappezzi di tronchi asfaltati o bitumati, lo spurgo di cunette e condotti, le riparazioni di manufatti, l'innaffiamento, la sistemazione delle banchine, la regolazione delle scarpate, nonché la manutenzione e l'installazione della segnaletica stradale, la manutenzione degli impianti semaforici, la sistemazione di aiuole

spartitraffico o salvagente e dei collegamenti pedonali, la riqualificazione della viabilità problematica e interventi per la sicurezza stradale;

- i) riparazioni alle strade comunali e loro pertinenze, compresi i manufatti, per inconvenienti causati da eventi atmosferici anche indiretti o da incidenti stradali;
- j) lavori di conservazione, manutenzione, adattamenti e riparazione dei beni comunali patrimoniali, demaniali in uso al Comune o presi in locazione, mobili ed immobili, con relativi impianti, infissi, accessori e pertinenze;
- k) lavori di manutenzione e riparazioni degli impianti elettrici e affini, idrici e termici di tutti i beni comunali
- l) lavori di manutenzione e riparazione di impianti di pubblica illuminazione e affini;
- m) lavori di manutenzione e riparazione di giardini, viali, piazze pubbliche, impianti sportivi ed elementi di arredo urbano e parchi gioco;
- n) lavori di manutenzione e riparazione di strutture e attrezzature cimiteriali e relative pertinenze;
- o) lavori di manutenzione e riparazione di acquedotti e fontane;
- p) manutenzione e riparazione di reti e impianti concernenti il ciclo delle acque, non compresi nella convenzione con Aziende o Enti gestori;
- q) lavori di manutenzione e riparazione di fognature e affini
- r) prime opere per la difesa delle inondazioni e per lo scolo delle acque di territori inondatai
- s) lavori di puntellamenti, concatenamenti e demolizioni di fabbricati o manufatti pericolanti con lo sgombero di relativi materiali

2. In attuazione di quanto previsto all'articolo 125, comma 10 del Codice, che prevede che *"L'acquisizione in economia di **beni e servizi** è ammessa in relazione all'oggetto e ai limiti di importo delle singole voci di spesa, preventivamente individuate con provvedimento di ciascuna stazione appaltante, con riguardo alle proprie specifiche esigenze. Il ricorso all'acquisizione in economia è altresì consentito nelle seguenti ipotesi:*

- a) risoluzione di un precedente rapporto contrattuale, o in danno del contraente inadempiente, quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per conseguire la prestazione nel termine previsto dal contratto;*
- b) necessità di completare le prestazioni di un contratto in corso, ivi non previste, se non sia possibile imporre l'esecuzione nell'ambito del contratto medesimo;*
- c) prestazioni periodiche di servizi, forniture, a seguito della scadenza dei relativi contratti, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, nella misura strettamente necessaria;*
- d) urgenza, determinata da eventi oggettivamente imprevedibili, al fine di scongiurare situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l'igiene e salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale."*

di seguito vengono elencati, ad integrazione delle succitate ipotesi indicate dall'articolo 125 del Codice, le forniture di beni e servizi che possono e essere eseguiti in economia:

#### **BENI**

- a) fornitura di beni mobili, arredi, utensili, macchine d'ufficio, attrezzature tecniche, apparecchiature informatiche ed elettroniche, accessori e parti di ricambio, applicativi software, e relative manutenzioni ad uso delle strutture del patrimonio comunale, programmi e collegamenti informatici, telematici, e telecomunicazioni, anche riferite alle necessità delle consultazioni elettorali, se non fornite dallo Stato
- b) fornitura di libri, riviste, giornali e pubblicazioni di ogni genere, anche in abbonamento, sia su supporto cartaceo che su supporto informatico e on line,
- c) fornitura di materiale di cancelleria, di consumo, di funzionamento e ricambio d'uso di attrezzature d'ufficio di qualsiasi genere;
- d) fornitura di materiale per la redazione di manifesti, locandine, altri materiali per la diffusione e la pubblicità istituzionale;

- e) fornitura di attrezzature tecniche, impianti telefonici e radiotelegrafici, televisivi e di amplificazione, di riproduzione, elettronici, di diffusione sonora, per elaborazione dati;
- f) acquisti di scuolabus, autovetture e di automezzi comunali di qualsiasi genere, di ciclo e ciclo motori;
- g) forniture di prodotti per il parco mezzi comunale, per autotrazione e funzionamento dei mezzi meccanici, compresi carburanti, lubrificanti pezzi di ricambio ed accessori e altro materiale di consumo e per il lavaggio;
- h) Fornitura di combustibile per il riscaldamento di immobili;
- i) forniture di materiale ed attrezzature a servizio e/o per la manutenzione di immobili, del patrimonio e demanio di proprietà comunale, compresi cimitero, Asilo Nido e Centro culturale;
- j) forniture di segnaletica, toponomastica e cartellonistica stradale;
- k) forniture di beni di consumo e/o durevoli per le strutture del patrimonio comunale, e forniture di materiali, attrezzature ed oggetti necessari per l'esecuzione di lavoro e servizi in amministrazione diretta, prodotti per la pulizia delle strutture comunali;
- l) forniture di rappresentanza necessari per: organizzazione di manifestazioni, ricorrenze, cerimonie, mostre, onorificenze, riconoscimenti, gemellaggi, inaugurazioni, nonché acquisti necessari alla eventuale ricettività ed ospitalità in occasione di specifici eventi e altre manifestazioni organizzate dal Comune o alle quali lo stesso partecipa - per forme di ospitalità, noleggi;
- m) forniture di beni necessari al funzionamento di servizi relativi all'istruzione, all'assistenza, al volontariato, alla ricreazione, alla cultura, allo sport, a manifestazioni pubbliche;
- n) fornitura di vestiario di servizio, dei dispositivi di protezione individuale ed aziendale per i dipendenti, di armi ed accessori in dotazione alla Polizia municipale;
- o) forniture di provviste di derrate alimentari, pasti preconfezionati, prodotti per la pulizia e l'igiene, attrezzature, per mense scolastiche, Asilo Nido, servizi del Centro culturale e altri servizi comunali;
- p) forniture di attrezzature per il gioco e l'arredo dei parchi urbani, per l'arredo urbano in genere, per gli impianti sportivi, e di allestimenti per il verde pubblico;
- q) forniture di sabbia, ghiaia, pietrisco e altri inerti per la sistemazione di strade e piazzali;
- r) acquisto, manutenzione e riparazione di attrezzatura antincendio, antifurto, vigilanza immobili ed aree comunali, necessità protezione civile;
- s) organizzazione di corsi di formazione o aggiornamento del personale, di convegni, riunioni, mostre od altre manifestazioni in materie istituzionali ovvero adesione agli stessi, ferma restando la disciplina della sponsorizzazione, non oggetto del presente regolamento;
- t) fornitura di materiali per la pulizia, derattizzazione, disinfestazione e disinfezione degli immobili, delle infrastrutture, degli arredi e degli automezzi;
- u) forniture di attrezzature per la climatizzazione, l'illuminazione, il riscaldamento dei locali comunali,
- v) forniture di farmaci, vaccini, presidi medico-chirurgici, supporti medicali e paramedicali per lo svolgimento dei servizi urgenti o dei servizi socio-assistenziali svolti in qualsiasi forma;
- w) acquisto di contrassegni legali, sigilli, bolli, francobolli, altri valori bollati;
- x) acquisto di opere d'arte o pezzi unici in forma artistica, fuori dalle ipotesi di cui alla legge n. 717 del 1949;
- y) forniture di qualsiasi genere di conforto in caso di calamità naturali anche extraterritoriali;
- z) forniture ed attrezzature antincendio, antifurto, vigilanza immobili e aree comunali
- aa) forniture da eseguirsi a carico o in luogo di contraenti, in caso di inadempimenti, risoluzione o scioglimento del contratto, o in dipendenza di carenze o incompletezze constatate in sede di accertamento della regolare esecuzione della fornitura;

- bb) forniture di qualsiasi natura per le quali siano stati esperiti infruttuosamente le procedure di evidenza pubblica e non possa esserne differita l'acquisizione;
- cc) forniture indispensabili per assicurare la continuità dei servizi d'istituto, la cui interruzione comporti danni all'Amministrazione o pregiudizi all'efficienza dei servizi medesimi

## **SERVIZI**

- a. servizi di manutenzione , riparazione, installazione, gestione, assistenza e noleggio o altra forma di prestito contro corrispettivo di mobili, macchine, attrezzature, mezzi e impianti;
- b. servizi di abbonamenti a periodici e ad agenzie di informazione, anche on-line, servizi di editoria e stampa di ogni genere, copia, traduzioni, riproduzioni, registrazioni e trascrizioni, aerofotogrammetria;
- c. servizi di manutenzione , riparazione anche con acquisto di pezzi di ricambio e/o accessori e assistenza del parco automezzi mezzi comunali compresi carburanti, lubrificanti pezzi di ricambio ed accessori, lavaggio, noleggio;
- d. servizi di trasporto terrestre, aereo e per via d'acqua di qualunque genere, inclusi i servizi con furgoni blindati, con esclusione del trasporto pubblico locale, compreso l'acquisto di biglietti, servizi di corriere, spedizione e consegna, altri servizi di trasporto o messaggeria estranei al servizio postale, servizio di autonoleggio con conducente;
- e. servizi di recupero e trasporto, noli, spedizioni, imballaggi, magazzinaggio, facchinaggio, traslochi
- f. servizi di telecomunicazione;
- g. servizi assicurativi, bancari, finanziari, di brokeraggio, escluso il servizio di tesoreria, compresi i contratti assicurativi per dipendenti, amministratori, nonché per beni mobili ed immobili, di leasing finanziario;
- h. servizi informatici e affini compresi i servizi telematici, di informatizzazione degli adempimenti, aggiornamenti software;
- i. servizi legali, contabili e tributari, finanziari, fiscali, elaborazione paghe e contributi, con l'esclusione del servizio di revisione dei conti e fatto salvo quanto previsto al successivo articolo 15;
- j. servizi pubblicitari in genere, compresa la divulgazione di avvisi e bandi di concorso e di gara a mezzo stampa o altri mezzi di informazione e l'acquisto dei relativi spazi;
- k. servizi di tenuta ed aggiornamento dell'inventario beni comunali;
- l. servizi di pulizia di ogni tipo;
- m. servizi per la manutenzione verde pubblico, strade sgombero neve e servizio antighiaccio
- n. servizi di eliminazione di rifiuti, derattizzazione, disinfestazione, disinquinamento degli immobili, delle infrastrutture, degli arredi e degli automezzi e servizi analoghi in materia di inquinamento;
- o. servizi di allacciamento rete fognaria, eliminazione di scarichi, spurgo pozzi neri e reti
- p. servizi ricettivi ed alberghieri, sia in generale che per le categorie protette, anziani, disabili, adolescenti, per soggiorni e vacanze convenzionate, o per ragioni di studio e aggiornamento;
- q. servizi di refezione, ristorazione, fornitura buoni pasto, di ristorazione compresi i servizi di confezionamento e distribuzione dei pasti e altri generi di conforto, per la gestione e il funzionamento di strutture pubbliche, mense, centri ricreativi;
- r. servizi sociali, educativi, assistenza, sanitari in genere, compresi i servizi di assistenza a domicilio o in luoghi di cura, ricoveri, visite mediche e analisi cliniche di qualunque genere, servizi di prevenzione epidemiologica
- s. servizi sportivi, culturali, ricreativi, animativi in genere, compresa la gestione di impianti e attrezzature, l'organizzazione e la gestione di manifestazioni, partecipazione a convegni, congressi, conferenze, riunioni, mostre e altre manifestazioni culturali e scientifiche.

- t. servizi di istruzione, formazione e perfezionamento del personale dell'ente, compresi gestione corsi di qualunque genere, partecipazione a corsi, partecipazione alle spese per corsi indetti da enti, istituti ed amministrazioni varie, servizi relativi all'istruzione professionale;
- u. servizi di custodia, vigilanza , sorveglianza, sicurezza, investigazione, antifurto, antincendio di immobili e aree comunali, del territorio e di manifestazioni.
- v. servizi relativi al reperimento di personale temporaneo, sia per ufficio che per servizi di assistenza;
- w. servizi di rappresentanza necessari per: organizzazione di manifestazioni, ricorrenze, cerimonie, mostre gemellaggi e altre manifestazioni organizzate dal Comune od alle quali lo stesso partecipa - forme di ospitalità, noleggi;
- x. servizi di acqua, gas, energia elettrica, utenze telefoniche e telematiche, compresi gli allacciamenti agli immobili, illuminazione e climatizzazione delle strutture;
- y. servizio locazione di beni mobili ed immobili, a breve termine o medio termine, comunque per periodi non superiori ad anni sei, eventualmente completi di attrezzature di funzionamento, da installate o già installate, per l'espletamento di concorsi, di convegni, riunioni od altre manifestazioni, nell'interesse dell'Amministrazione, quando non vi siano disponibili, sufficienti, ovvero idonei locali, ovvero per far fronte a documentate e altrimenti non risolvibili situazioni di emergenza abitativa di nuclei familiari residenti nel territorio comunale;
- z. Servizi di gestione delle proprietà immobiliari e servizi complementari alla gestione del demanio compresi i servizi cimiteriali;
- aa. Servizi di indagine di *customer satisfaction* o analoghi, di sondaggio dell'opinione pubblica
- bb. servizi da eseguirsi a carico o in luogo di contraenti, in caso di inadempimenti, risoluzione o scioglimento del contratto, o in dipendenza di carenze o incompletezze constatate in sede di accertamento della regolare esecuzione della fornitura;
- cc. servizi di qualsiasi natura per le quali siano stati esperiti infruttuosamente le procedure di evidenza pubblica e non possa esserne differita l'esecuzione;
- dd. prestazioni indispensabili per assicurare la continuità dei servizi d'istituto, la cui interruzione comporti danni all'Amministrazione o pregiudizi all'efficienza dei servizi medesimi;

I servizi tecnici professionali e i servizi legali sono disciplinati dai successivi articoli 13 e 15.

## **Articolo 5**

### **Modalità di affidamento in cottimo fiduciario e Autorizzazione degli interventi in economia**

1. Salvo l'affidamento di lavori in amministrazione diretta, per:
  - lavori di importo pari o superiore a € 40.000 e fino all'importo di cui all'articolo 2, comma 1, lett. a),
  - servizi o forniture di importo pari o superiore a € 40.000 e fino all'importo di cui all'articolo 2, comma 1, lett. b),
 l'affidamento avviene in cottimo fiduciario nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti dell'ente.
2. Salvo l'affidamento di lavori in amministrazione diretta, per:
  - lavori di importo inferiore a 40.000 Euro,
  - servizi o forniture inferiori a 40.000 Euro

è consentito l'affidamento diretto da parte del Responsabile del Servizio, adeguatamente motivato in apposita relazione predisposta dal Responsabile Unico del Procedimento.

3. Eventuali costi relativi alla sicurezza inerenti i lavori in economia ai sensi dell'articolo 131 del Codice concorrono alla determinazione dei limiti di importo previsti dal presente Regolamento.

4. Qualora un intervento da affidare in cottimo fiduciario si componga di lavori, forniture e servizi, o lavori e forniture, o lavori e servizi, o forniture e servizi, si applica la disciplina prevista relativa alla prestazione prevalente. Salve eventuali situazioni peculiari, la prevalenza della prestazione è determinata con riferimento al costo della stessa rispetto al costo complessivo dell'intervento.

5. Sulla base di avvisi pubblicati sul sito del Comune, l'ente può predisporre elenchi di operatori economici dotati di determinati requisiti, stabiliti di volta in volta con riferimento alle attività elencate all'articolo 4, commi 1 e 2, all'interno dei quali può individuare gli operatori economici da invitare alle procedure di cottimo fiduciario. L'iscrizione a tali elenchi non è, in ogni caso, condizione necessaria per la partecipazione alle procedure di cottimo fiduciario. Gli elenchi di operatori economici di cui al presente comma saranno aggiornati con periodicità annuale, con decorrenza dalla data di pubblicazione del primo avviso, attraverso apposito ulteriore avviso all'uopo predisposto dal Comune. 6. In alternativa a quanto previsto dal comma 5, le procedure di affidamento di cui al comma 1 possono essere precedute da avviso esplorativo (indagine di mercato) pubblicato sul sito della stazione appaltante per un periodo non inferiore a 15 giorni e diretto a raccogliere manifestazioni di interesse, rispetto al quale il Comune individuerà i soggetti da invitare alla procedura negoziata in economia secondo quanto previsto al successivo articolo 6

### **TITOLO III PROCEDIMENTO - GARA - AGGIUDICAZIONE - FASE CONTRATTUALE**

#### **Articolo 6 Interventi eseguiti per cottimo fiduciario**

1. Quando gli interventi sono eseguiti per cottimo fiduciario il Responsabile del Procedimento procede a richiedere idoneo preventivo con invito ad almeno 5 operatori economici selezionati dall'elenco di cui all'articolo 5, comma 5 del presente Regolamento ovvero dall'indagine di mercato eventualmente espletata tramite apposito avviso pubblico ai sensi dell'articolo 5, comma 6 del presente Regolamento.

2. La selezione degli operatori economici di cui al comma 1 che precede avviene con il meccanismo della rotazione.

3. La lettera d'invito deve riportare:

- a) l'oggetto della prestazione, le relative caratteristiche tecniche e il suo importo massimo previsto, tenendo distinto l'importo per oneri per la sicurezza e con esclusione dell'IVA;
- b) le garanzie richieste all'affidatario del contratto;
- c) il termine di presentazione delle offerte;
- d) il periodo in giorni di validità delle offerte stesse;
- e) l'indicazione del termine per l'esecuzione della prestazione;
- f) il criterio di aggiudicazione prescelto;
- g) gli elementi di valutazione, nel caso si utilizzi il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
- h) l'eventuale clausola che preveda di non procedere all'aggiudicazione nel caso di presentazione di un'unica offerta valida;

- i) la misura delle penali, determinata in conformità delle disposizioni del Codice e del presente Regolamento;
  - l) l'obbligo per l'offerente di dichiarare nell'offerta di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché di accettare condizioni contrattuali e penalità;
  - m) l'indicazione dei termini di pagamento;
  - n) i requisiti soggettivi richiesti all'operatore economico, e la richiesta allo stesso di rendere apposita dichiarazione in merito al possesso dei requisiti soggettivi richiesti.
3. La lettera di invito può essere inoltrata anche via telefax o via posta elettronica certificata. Nel caso di interventi d'urgenza di cui all'articolo 9 del presente Regolamento, l'invito può essere fatto a mezzo telefono ma, in tal caso, è confermato in forma scritta entro il primo giorno feriale successivo.
4. Qualora la complessità dell'intervento lo richieda, ovvero le condizioni di esecuzione dell'intervento non possano essere dettagliatamente descritte e contenute nella lettera di invito, il Responsabile del Procedimento predispone un capitolato d'oneri ai quali la lettera di invito deve fare rinvio esplicito, e che deve essere disponibile per tutti gli operatori economici invitati.

## **Articolo 7**

### **Scelta del contraente**

1. La scelta del contraente avviene sulla base di quanto previsto nella lettera di invito, in uno dei seguenti modi:
  - a) in base all'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base di elementi e parametri preventivamente definiti nella stessa lettera invito anche in forma sintetica;
  - b) in base al prezzo più basso, qualora l'oggetto dell'intervento sia chiaramente individuato negli atti disponibili e non sia prevista alcuna variazione qualitativa;
2. I soggetti affidatari devono comunque essere in possesso dei requisiti ai sensi dell'articolo 125, comma 12, del Codice.
3. Gli affidamenti, anche relativi a lavori, sono soggetti a obbligo di post informazione ai sensi dell'articolo 331 del Regolamento.
4. L'esame e la scelta delle offerte sono effettuati dal Responsabile del servizio che provvede a sottoscrivere il contratto di cottimo fiduciario. Resta salva la facoltà, in caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, di istituire ai fini dell'affidamento un'apposita commissione di gara. In tal caso, si applicano l'articolo 84 del Codice, nonché gli articoli 119 e 282 del Regolamento Attuativo, in quanto compatibili con la procedura di cottimo fiduciario.
5. Dell'esito della procedura di scelta del contraente e di accettazione dell'offerta è redatto un verbale sintetico..
6. Il verbale delle operazioni dell'affidamento è approvato con determinazione; e con la stessa determinazione, solo nei casi in cui ciò sia consentito dal Codice e dal Regolamento, è assunto l'impegno di spesa qualora non già effettuato in precedenza.
7. Quando la scelta del contraente avviene col criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, il verbale deve dare atto dell'iter logico seguito nella attribuzione delle preferenze che hanno determinato l'affidamento.
8. La migliore offerta degli operatori economici invitati è soggetta a verifica di possibile anomalia ai sensi dell'articolo 86, comma 3, del Codice.

## **Articolo 8**

### **Forma del cottimo fiduciario**

1. I contratti di cottimo fiduciario possono avere le seguenti forme:

- scrittura privata non autenticata per valore sino a € 200.000
- scrittura privata autenticata o forma pubblica amministrativa per valore da € 40.000 a € 200.000.

E' fatta salva la facoltà del Responsabile del procedimento di individuare la forma contrattuale da applicare, in relazione alla natura ed entità dei beni o servizi da acquisire

2. In alternativa, i contratti di cui al comma 1 possono essere stipulati mediante scambio di lettere in conformità all'articolo 334, comma 2, del Regolamento Attuativo.

3. Nel caso di lavori, l'atto di cottimo deve indicare:

- a) l'elenco dei lavori e delle somministrazioni;
- b) i prezzi unitari per i lavori e per le somministrazioni a misura e l'importo di quelle a corpo;
- c) le condizioni di esecuzione;
- d) il termine di ultimazione dei lavori;
- e) le modalità di pagamento;
- f) le penalità in caso di ritardo e il diritto della stazione appaltante di risolvere in danno il contratto, mediante semplice denuncia, per inadempimento del cottimista ai sensi dell'articolo 137 del codice;
- g) le garanzie a carico dell'esecutore.

4. In caso di urgenza, è possibile procedere, dopo l'aggiudicazione e nelle more della stipula del contratto di cottimo fiduciario alla consegna dei lavori, della fornitura o all'esecuzione del servizio. Resta salva la disciplina di cui all'articolo 11, comma 10, del Codice in quanto applicabile.

## **TITOLO IV**

### **NORME DI ESECUZIONE**

#### **Articolo 9**

#### **Lavori d'urgenza e di somma urgenza**

1. Si applicano le disposizioni degli articoli 175 e 176 del Regolamento Attuativo.

2. Nei casi in cui l'esecuzione dei lavori in economia è determinata dalla necessità di provvedere d'urgenza, questa deve risultare da un verbale, in cui sono indicati i motivi dello stato di urgenza, le cause che lo hanno provocato e i lavori necessari per rimuoverlo. Il verbale è compilato dal Responsabile del procedimento. Al verbale viene allegata una perizia estimativa all'ente per la copertura della spesa e l'autorizzazione dei lavori.

3. In circostanze di somma urgenza che non consentono alcun indugio, il Responsabile del procedimento, può disporre, contemporaneamente alla redazione del verbale di cui al comma 2, la immediata esecuzione dei lavori entro il limite di 200.000 euro o comunque di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità. L'esecuzione dei lavori di somma urgenza può essere affidata in forma diretta ad uno o più operatori economici individuati direttamente dal Responsabile del procedimento. Il prezzo delle prestazioni ordinate è definito consensualmente con l'affidatario. Il Responsabile del procedimento compila entro dieci giorni dall'ordine di esecuzione dei lavori una perizia giustificativa degli stessi e la trasmette, unitamente al verbale di somma urgenza, all'ente che provvede alla copertura della spesa e alla

approvazione dei lavori. Ai sensi e per gli effetti del disposto dell'articolo 191, comma 3, del decreto legislativo n. 267 del 2000, l'ordinazione fatta a terzi è regolarizzata, a pena di decadenza, entro 30 (trenta) giorni e, comunque, entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia decorso il predetto termine.

## **Articolo 10 Garanzie**

1. I soggetti invitati alle procedure di cottimo fiduciario sono esonerati dalla costituzione della cauzione provvisoria nelle procedure di affidamento di importo inferiore a Euro 40.000,00.

2. Salvo esplicita previsione da parte del Responsabile del Procedimento, i soggetti affidatari sono esonerati dalla costituzione delle assicurazioni di cui all'articolo 113 del Codice, per tutti gli affidamenti di lavori di importo fino a Euro 40.000,00, a condizione che siano comunque muniti di polizza di responsabilità civile.

## **Articolo 11 Autorizzazione alla spesa, contabilità e collaudo per i lavori**

1. L'autorizzazione alla spesa viene concessa dal Responsabile del procedimento nell'ambito delle somme a disposizione nei quadri economici degli interventi compresi nel programma. Nel caso di spese impreviste sopraggiunte per interventi per i quali non sia stato previsto un accantonamento per lavori in economia, gli stessi vengono autorizzati su proposta del Responsabile del Procedimento dalla stazione appaltante utilizzando gli accantonamenti per imprevisti o le economie da ribasso d'asta sempre nell'ambito dei quadri economici.

2. L'annotazione dei lavori in economia è effettuata dal direttore dei lavori o dal soggetto dallo stesso incaricato:

- a) se a cottimo, nel libretto delle misure prescritto per i lavori eseguiti;
- b) se in amministrazione diretta, nelle apposite liste settimanali distinte per giornate e provviste.

Le firme dell'esecutore per accettazione possono essere apposte o sulle liste medesime, ovvero in foglio separato.

3. Sulla base delle risultanze contabili, il responsabile del procedimento dispone il pagamento di rate di acconto o di saldo dei lavori ai rispettivi creditori.

4. Se un lavoro eseguito in economia è stato diviso in più sezioni, il responsabile del procedimento compila un conto generale riassuntivo dei rendiconti finali delle varie sezioni.

5. Per i lavori in amministrazione diretta di importo inferiore a 20.000 euro e per i lavori effettuati mediante cottimo fiduciario di importo inferiore a 40.000 euro, la contabilità può essere redatta in forma semplificata mediante apposizione del visto del direttore dei lavori sulle fatture di spesa. Detto visto attesta la corrispondenza del lavoro svolto con quanto fatturato, secondo valutazioni proprie del direttore dei lavori che tengono conto dei lavori effettivamente eseguiti. Il certificato di regolare esecuzione può essere sostituito con l'apposizione del visto del direttore dei lavori sulle fatture di spesa, nei limiti dell'articolo 177 del Regolamento Attuativo.

6. Ove durante l'esecuzione dei lavori in economia, la somma presunta si riveli insufficiente, il responsabile del procedimento presenta una perizia suppletiva, per chiedere l'autorizzazione sulla eccedenza di spesa.

**Articolo 12**  
**Pagamenti e procedure contabili nei servizi e nelle forniture**

1. I pagamenti relativi agli affidamenti in economia sono disposti nel termine di contratto e a decorrere dall'accertamento della rispondenza allo stesso della prestazione, effettuata dal Direttore dell'esecuzione.
2. Ai pagamenti si può provvedere anche mediante aperture di credito emesse a favore di funzionari delegati, secondo quanto previsto dall'articolo 338 del Regolamento Attuativo.
3. La verifica di conformità può essere sostituita con un'attestazione di regolare esecuzione emessa dal Direttore dell'esecuzione e confermata dal Responsabile del Procedimento ovvero dall'emissione di un visto del Responsabile del procedimento sulle fatture di spesa.
4. Il Responsabile del procedimento svolge anche la funzione di Direttore dell'esecuzione ai sensi dell'articolo 300 del Regolamento Attuativo.

**TITOLO V**  
**DISPOSIZIONI SPECIALI PER INCARICHI PROFESSIONALI**

**Articolo 13**  
**Servizi tecnici**

1. Per incarico professionale si intende l'affidamento di una prestazione svolta in modo autonomo nell'esercizio di arti e professioni. In particolare, per servizi tecnici si intendono:
  - servizi di architettura e ingegneria limitatamente alla progettazione, alla direzione lavori, al collaudo ed alle prestazioni tecniche connesse di cui all'articolo 91 del Codice;
  - le prestazioni di verifica dei progetti di cui all'articolo 112, commi 1 e 5 del Codice;
  - le attività di supporto al Responsabile del Procedimento di cui all'articolo 10, comma 7 del Codice;
  - le prestazioni connesse ai servizi di cui ai punti precedenti (es: prestazioni attinenti la geologia, l'agronomia, la documentazione catastale, ecc.);
  - i servizi di urbanistica e paesaggistica;
  - ogni altra prestazione di natura tecnica o tecnico-amministrativa diverse da quelle di cui ai punti precedenti.
2. Le prestazioni relative ai servizi tecnici sono di norma effettuate dal personale tecnico delle amministrazioni.
3. Nei casi di motivata necessità (carenza di organico di personale tecnico, difficoltà a rispettare i tempi della programmazione dei lavori o a svolgere le funzioni di istituto, per lavori di speciale complessità o di rilevanza architettonica o ambientale, per lavori che richiedono la necessità di predisporre progetti integrali che richiedono una pluralità di competenze, ecc.) l'ente può ricorrere a qualificati soggetti esterni per il migliore perseguimento dei propri fini istituzionali e statutari.
4. L'avvio della procedura per il conferimento di ogni incarico esterno deve essere preceduto da attestazione espressa del Responsabile del Procedimento, in merito alla sussistenza dei sopra citati presupposti obbligatori per il ricorso a professionalità esterne.
5. Gli incarichi per i servizi tecnici si ripartiscono, in applicazione del principio di proporzionalità, nelle seguenti fasce di importo:

- fascia 1: inferiore ad Euro **40.000**, con possibilità di affidamento diretto ai sensi dell'art. 267 comma 10, del D.lgs. 207/2010
- fascia 2: pari o superiore ad Euro **40.000** ed inferiore ad Euro 100.000,00 soggette alle procedure in base al valore, previste dal presente regolamento.

#### **Articolo 14**

##### **Disposizioni speciali per beni e servizi convenzionati con categorie protette**

1. La fornitura di beni o la prestazione di servizi in economia diversi da quelli socio-sanitari ed educativi, individuati possono essere affidate a cooperative sociali che svolgono le attività di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991, n. 381, mediante convenzionamento diretto ai sensi dell'art. 5 della legge 8 novembre 1991, n. 381, a condizione che il contratto sia finalizzato a creare opportunità di lavoro per le persone svantaggiate di cui all'articolo 4, comma 1, della legge citata e il cui importo stimato al netto dell'IVA sia inferiore agli importi stabiliti dalle direttive comunitarie in materia di appalti pubblici.
2. Per la stipula delle relative convenzioni di cui al presente articolo, le cooperative debbono risultare iscritte all'albo regionale di cui all'articolo 9, comma 1, della citata legge n. 381 del 1991.

#### **Articolo 15**

##### **Disposizioni speciali per i servizi legali**

1. I servizi legali di cui all'allegato II.B, numero 21, al Codice, con particolare riguardo ad ipotesi di contenzioso o di precontenzioso, risoluzione delle controversie, transazioni, esame dei profili di legalità o di legittimità di atti o comportamenti, nonché di patrocinio legale, sono affidati, per importi fino a euro 20.000,00; in applicazione delle norme del regolamento. Per importi superiori si applica l'articolo 20 del Codice.
2. Qualora i servizi di cui al comma 1 riguardino atti o comportamenti di organi collegiali o di soggetti politici dell'amministrazione, l'incarico è affidato con provvedimento della Giunta comunale.
3. I commi 1 e 2 si applicano anche ai seguenti servizi di supporto e assistenza:
  - a) Servizio legale di supporto al responsabile del procedimento ai sensi dell'articolo 10 del Codice;
  - b) di natura tributaria, fiscale o contributiva;
  - c) di advisor tecnico, giuridico, amministrativo o finanziario;
  - d) prestazioni notarili ed prestazioni accessorie quali registrazione, trascrizione e voltura di atti;
4. In deroga al presente regolamento, le modalità di liquidazione dei corrispettivi sono definite volta per volta dal disciplinare di incarico o dall'atto di affidamento che devono recare l'importo stimato dei corrispettivi; nei casi di affidamento di servizio legale per il patrocinio in procedure contenziose, il corrispettivo può tuttavia essere rettificato in sede di liquidazione a consuntivo in funzione dell'effettivo svolgersi delle prestazioni e sulla base dei criteri predeterminati nel disciplinare di incarico o nell'atto di affidamento.
5. Sono esclusi dal presente Regolamento di incarichi di consulenza dell'articolo 7 del D. Lgv. n. 165/2001.

#### **TITOLO VI DISPOSIZIONI FINALI**

**Articolo 16**  
**Notifiche e comunicazioni**

1. Le notifiche di decisioni o le comunicazioni dell'Amministrazione, da cui decorrono i termini per gli adempimenti contrattuali sono effettuati a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero tramite posta elettronica certificata, indirizzata all'impresa nel domicilio indicato nel contratto.
2. Esse possono essere effettuate anche in modo diretto, per consegna al rappresentante legale dell'impresa o ad altro suo qualificato incaricato che deve rilasciare regolare ricevuta, debitamente firmata e datata.
3. Possono essere eseguite in caso di urgenza con telegramma o telefax eventualmente confermato per lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
4. Anche le comunicazioni da parte del contraente all'Amministrazione possono essere eseguite con le medesime modalità; sono fatti salvi i termini per l'inoltro di eventuali conferme, disposti da leggi e regolamenti.

**Articolo 17**  
**Termini e loro computo**

1. Nel computo dei termini indicati nei contratti di cottimo fiduciario, nelle lettere d'invito, nei Capitolati Speciali, quando il termine è previsto in giorni ed ore si esclude il giorno e l'ora iniziale.
2. Ove i termini siano indicati in giorni, questi si intendono giorni di calendario e cioè consecutivi e continui.
3. Ove i termini siano indicati in mesi, questi si intendono computati dalla data di decorrenza del mese iniziale alla corrispondente data del mese finale. Se non esiste la data corrispondente, il termine si intende concluso nell'ultimo giorno del mese finale.

**Articolo 18**  
**Adeguamenti normativi**

1. Qualsiasi sopravvenuta modifica normativa troverà immediata ed automatica applicazione nel presente testo.

**Articolo 19**  
**Entrata in vigore e disposizioni transitorie**

1. Il presente regolamento entra in vigore ad esecutività della deliberazione di Consiglio Comunale di approvazione.
2. Gli articoli 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13 e 14 si applicano alle procedure di cottimo fiduciario per le quali non è stata inviata, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, la lettera invito prevista dall'articolo 6, comma 3.
3. L'articolo 11 si applica alle procedure di cottimo fiduciario per le quali, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, non è ancora intervenuta la stipula del relativo contratto.

\*\*\*\*\*